

ItaliaOggi

Numero 175, pag. 42 del 25/7/2007

Autore: di **Andrea Mascolini**

## **Codice contratti, la riforma è servita**

*Oggi presentato al ministero delle infrastrutture e agli operatori il regolamento approvato dal cdm.*

*Maglie strette per appalto integrato e qualificazioni specializzate*

Più agevole la qualificazione alle gare di progettazione e più trasparenza nel sistema di qualificazione delle imprese di costruzioni; più qualità progettuale negli appalti integrati; norme più chiare per il dialogo competitivo e per le aste elettroniche. Sono questi alcuni dei profili innovativi contenuti nello schema di regolamento del Codice dei contratti approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri il 13 luglio e oggi presentato al ministero delle infrastrutture nel corso di un convegno aperto anche alle opinioni degli operatori del settore. Vediamo in sintesi alcuni profili del testo sul quale si dovrà esprimere il Consiglio di stato prima dell'approvazione definitiva.

### Progettazione

Oltre che sulle norme per la verifica e la validazione dei progetti (vedi ItaliaOggi del 12 luglio), aperta anche a società di ingegneria e a professionisti per le opere inferiori a 20 milioni e disciplinata nelle procedure di affidamento, il regolamento incide fortemente sulla disciplina dei requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione. In particolare si allargano le maglie della qualificazione portando da 5 a 10 anni i requisiti sui pregressi servizi di ingegneria svolti dal concorrente e ammettendo la possibilità di calcolare nell'organico medio annuo del candidato anche i consulenti su base annua che firmino il progetto. Dal punto di vista della quantificazione dei requisiti i range di variabilità sono ridotti della metà rispetto al dpr 554/99: il fatturato globale passa a 2-4 volte (era 3-6) l'importo a base d'asta e sono dimezzati anche i paletti per la definizione dei requisiti minimi relativi ai servizi di punta.

### Appalto integrato

La novità per questa disciplina viene soprattutto dalla qualificazione perché innanzitutto l'attestazione Soa (Società organismo attestazione) per progettazione e costruzione sarà rilasciata alle imprese che abbiano uno staff tecnico di progettazione composto da ingegneri e architetti, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Ma ciò non basterà perché comunque l'impresa dovrà provare il possesso dei requisiti progettuali indicati dal bando attraverso il proprio staff tecnico e, se non vi riesce, dovrà avvalersi di progettisti qualificati indicandoli in offerta o associandoli.

### Riforma del sistema di qualificazione

Nel regolamento le modifiche al dpr 34/2000 prevedono innanzitutto una migliore definizione degli obblighi delle imprese (che potranno essere multate se non collaborano con l'Autorità, alla quale

spetta il compito di verifica complessiva sul sistema di qualificazione) e delle Soa (nei confronti delle quali, in caso di inosservanza delle norme, saranno applicabili sanzioni pecuniarie e interdittive fino alla revoca dell'autorizzazione). Viene inoltre aumentato il numero delle opere cosiddette «superspeciali», che necessitano di particolare «specializzazione» e che, se di importo superiore al 15% del valore dell'appalto, non possono essere subappaltate ma richiedono l'associazione temporanea di imprese; lo scopo è in questo caso anche quello di evitare tentativi di infiltrazione negli appalti. Particolarmente selettiva diventa la qualificazione nella categoria OG11, per la quale l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS5, OS28 e OS30, almeno il 70% dei requisiti di ordine speciale. Viene poi previsto un premio come incremento convenzionale (che passerà, in questo caso da 30 a 39) per le imprese che presentano un patrimonio netto superiore al 10% della cifra d'affari globale. L'agevolazione sulle attrezzature tecniche scatta quando il valore del leasing sui macchinari supera il 60% del totale.

### Dialogo competitivo

Per questo istituto si chiarisce che i soggetti che partecipano alla procedura devono presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo. Sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, sarà poi la stazione appaltante a inserire il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Per partecipare al dialogo sarà necessario anche possedere requisiti progettuali come definiti nel bando, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Le offerte finali dovranno essere corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale d'appalto, mentre l'aggiudicatario del dialogo provvederà alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all'esecuzione dell'opera.

### Aste elettroniche

Il regolamento detta le condizioni e le modalità di svolgimento dell'asta elettronica e definisce la procedura interamente gestita con sistemi telematici anche per gli acquisti d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario. I rilanci saranno simultanei e per garantire la necessaria riservatezza in ordine a dati e informazioni la cui conoscenza potrebbe alterare la concorrenza tra gli operatori, è stato previsto che ciascun concorrente non potrà conoscere, durante lo svolgimento dell'asta, l'identità degli altri concorrenti. Le offerte potranno essere migliorate in un «tempo base» ritenuto sufficientemente congruo dall'amministrazione al fine di arrivare all'aggiudicazione se non vengono effettuati nuovi rilanci; in casi di particolare complessità le stazioni appaltanti potranno optare per una modalità di negoziazione secondo intervalli temporali successivi.

### Disciplina dei settori speciali

Le norme del regolamento si applicheranno in maniera limitata agli enti che operano nei settori speciali (acqua, trasporti e energia) in coerenza con il regime previgente e con la normativa comunitaria evitando quindi una rigida procedimentalizzazione dell'attività. Pertanto non saranno applicabili le norme del codice in tema di esecuzione del contratto, come quella relative a livelli di progettazione; garanzie di esecuzione; varianti in corso d'opera; cessione di crediti; direzione lavori collaudo; risoluzione del contratto; procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento dell'appaltatore). Saranno escluse dall'ambito applicativo anche le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice, non direttamente riferibili ai settori speciali; in tema di qualificazione delle imprese si conferma la flessibilità che garantirà agli enti aggiudicatori la gestione dei sistemi di qualificazione per disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. (riproduzione riservata)